

**ERRATA CORRIGE Codice Penale e Leggi complementari VIII edizione- collana I  
CODICI NEL DIRITTO PLUS- IBN-978-88-3270-163-0**

**SI RIPORTA DI SEGUITO IL TESTO CORRETTO DELL'ART. 624 BIS C.P.:**

**624 bis. Furto in abitazione e furto con strappo.**<sup>(1)</sup> - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.<sup>(2)</sup>

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.<sup>(3)</sup>

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.<sup>(4)</sup>

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.<sup>(5)</sup>

<sup>(1)</sup> Articolo inserito dalla l. 26 marzo 2001, n. 128, art. 2 (Interventi legislativi in materia di tutela dei cittadini).

<sup>(2)</sup> Le parole « è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500 » sono state sostituite alle parole « è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro » dall'art. 1, comma 6, lett. a), l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

<sup>(3)</sup> V. Corte cost. 1° giugno 2016, n. 125 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., « nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo ».

<sup>(4)</sup> Le parole « La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 » sono state sostituite alle parole « La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206 euro a 1.549 euro » dall'art. 1, comma 6, lett. b), l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

<sup>(5)</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 6, lett. c), l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

**Istituti processuali**

**Procedibilità:** UFFICIO

**Competenza:** TRIBUNALE monocratico (udienza preliminar.)

**Arresto:** OBBLIGATORIO (salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. I, n. 4)

**Fermo:** CONSENTITO (comma III)

**Custodia cautelare in carcere:** CONSENTITA

**Altre misure cautelari personali:** CONSENTITE

**Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni:** CONSENTITE

**Citazione:** DIRETTA A GIUDIZIO

**Prescrizione:** 6 anni (comma I, II); 10 anni (comma III)